

(N. 2320)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COSSUTTA, GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI, MODICA, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, VENANZI, VIGNOLO, ABENANTE, ADAMOLI, BOLLINI, BORSARI, FILIPPA, PAPA e SGHERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1975

Norme sulla partecipazione popolare e sul decentramento nei comuni

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai riconosciuta da ogni parte l'esigenza di generalizzare l'esperienza del decentramento comunale fatta da vari comuni, sia ai fini della partecipazione popolare, sia ai fini, specie nelle grandi città, di riorganizzare la vita delle comunità e dei servizi relativi su nuova base.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo si propone per l'appunto di sollecitare l'attuazione di tale decentramento.

Tuttavia è opinione dei proponenti che — anche in relazione al dettato dell'articolo 128 della Costituzione — il legislatore nazionale debba limitarsi ad alcuni principi fondamentali rinviando il resto all'autoregolamentazione locale, affinché il decentramento possa adattarsi alle diverse realtà e situazioni esistenti e possa, altresì, svilupparsi sulla base di una sperimentazione democratica.

Ispirandosi a questo orientamento generale, il disegno di legge tende a salvaguardare l'unità del comune, respingendo soluzioni che potrebbero invece indebolirla o frantumarla, e a riconoscere al tempo stesso funzioni reali agli organi del decentramento.

L'articolo 1 fissa il principio della istituzione dei consigli di quartiere, rione o frazione come necessità per i centri maggiori (sopra 250.000 abitanti), ma lascia aperta tale possibilità a tutti i comuni, in quanto il problema di dar vita a forme di collegamento permanente tra assemblee elettive e cittadini si pone ovunque, anche nei centri minori.

L'articolo 2 fissa i principi in ordine ai compiti generali dei consigli circoscrizionali:

a) promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, non solo mediante assemblee popolari, ma anche

attraverso svariate forme che sollecitino l'apporto dei molteplici organismi ed istituzioni della società civile;

b) concorrere con gli organi comunali, in ordine a scelte fondamentali della politica comunale, con particolare riguardo ai piani e programmi di sviluppo e al bilancio comunale (e, naturalmente, in connessione ad essi, in ordine ai problemi della politica di sviluppo) e in ordine alla determinazione ed attuazione di provvedimenti riguardanti il quartiere o la frazione;

c) sovrintendere al funzionamento delle istituzioni e dei servizi sociali nelle circoscrizioni e al funzionamento degli uffici comunali eventualmente decentrati nella circoscrizione, con la possibilità di promuovere, attraverso il concorso delle varie formazioni sociali e delle rappresentanze democratiche dei lavoratori e delle scuole (interessate ai servizi sanitari, assistenziali, scolastici, culturali, ricreativi, o di altro ordine), più avanzati rapporti di vita comunitaria tra i cittadini.

La definizione più specifica di questi poteri, sia di intervento sulle scelte generali del comune, sia di decisione propria deve avvenire secondo le determinazioni dei singoli consigli comunali.

Tuttavia il disegno di legge, con l'articolo 3, evidenzia la possibilità — specie in ordine ai grandi centri — di attribuire agli organi del decentramento funzioni più incisive, attuando un profondo decentramento amministrativo e prevedendo la delega, da parte del consiglio comunale, di determinate funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali.

L'articolo 4 contempla la possibilità di creare, nell'ambito del quartiere o della frazione, organismi più capillari di partecipazione.

Gli articoli successivi riguardano il sistema di elezione, stabilendo il principio di elezioni dirette nei comuni maggiori e nei casi in cui agli organi del decentramento vengano delegate funzioni deliberative. Negli altri casi è lasciata facoltà di scelta del sistema di elezione o di nomina.

Le elezioni dirette dovranno svolgersi secondo le disposizioni vevoli per i consigli comunali, tranne alcuni aspetti per i quali il disegno di legge prevede correttivi in rapporto alle particolarità degli organi del decentramento. In ogni caso, i consigli di quartiere devono restare in carica sino all'insediamento dei nuovi, considerando che la partecipazione e il controllo popolare si rendono ancor più necessari nei periodi in cui i consigli sono sciolti o non esercitano più le loro funzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini del decentramento democratico, i comuni possono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni amministrative e ristrutturare in conformità i propri uffici e servizi.

Ciascuna circoscrizione ha un consiglio circoscrizionale, le cui attribuzioni e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono attuare il decentramento previsto dai precedenti commi.

Art. 2.

I consigli circoscrizionali rappresentano le rispettive popolazioni e ne esprimono le esigenze in rapporto con la situazione generale del comune.

In particolare i consigli circoscrizionali, secondo le norme del relativo regolamento:

a) promuovono — mediante assemblee di cittadini, rapporti con organismi e rappresentanze sociali ed altre forme — la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita pubblica;

b) concorrono — mediante pareri preventivi obbligatori e iniziative di proposte di deliberazione — alla formazione degli atti principali del Comune, ed in specie dei programmi di sviluppo dei servizi, dei piani di assetto del territorio, del bilancio comunale e per il rilascio di concessioni o licenze;

c) sovrintendono al funzionamento degli uffici decentrati nella circoscrizione, nonché alla gestione di tutte le istituzioni comunali destinate alla circoscrizione stessa, siano esse sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative o di altro ordine;

d) assicurano, nell'ambito della circoscrizione, un permanente controllo democratico sul funzionamento di ogni altro ufficio, servizio od intervento pubblico.

Art. 3.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il regolamento stabilisce le funzioni deliberative da delegare ai consigli circoscrizionali.

In particolare, tali funzioni devono riguardare l'istituzione, l'uso e la gestione dei beni e dei servizi destinati ai cittadini della circoscrizione per attività assistenziali, culturali, sportivo-ricreative e del tempo libero, scolastiche e parascolastiche. Esse sono esercitate dai consigli circoscrizionali nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale e dei programmi di spesa previsti dal bilancio del Comune.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali e divengono, a tutti gli effetti, atti del Comune, se, entro termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione. Sulla nuova deliberazione il Consiglio comunale decide in via definitiva.

Per motivate esigenze inerenti l'estensione del territorio, l'ubicazione degli agglomerati od altre particolari ragioni, l'attribuzione di funzioni deliberative può essere prevista anche nei regolamenti dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Art. 4.

Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 detta norme generali per la costituzione di organismi, nell'ambito di ogni circoscrizione, atti ad assicurare la permanente partecipazione dei cittadini all'attività del consiglio circoscrizionale.

Art. 5.

Il consiglio circoscrizionale provvede alla elezione di un presidente.

Ad esso il sindaco delega sue funzioni secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 6.

Il consiglio di circoscrizione è composto di un numero di componenti non superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Esso è eletto a suffragio diretto nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e nei comuni con popolazione inferiore che si avvalgano della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Negli altri comuni, i consigli di circoscrizione sono eletti secondo norme previste dal regolamento con facoltà di elezioni dirette per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Per le elezioni dirette si applicano le norme elettorali di cui ai successivi articoli.

I consigli circoscrizionali, anche in caso di scioglimento del Consiglio comunale, restano in carica sino all'insediamento dei nuovi.

Art. 7.

Per le elezioni dirette dei consigli circoscrizionali, salvo quanto previsto dai successivi commi, si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relative ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste delle sezioni della circoscrizione. Gli elettori di cui agli articoli 40 e 42 del detto testo unico sono ammessi a votare purchè elettori della circoscrizione.

È incompatibile la carica di consigliere circoscrizionale con quella di consigliere comunale.

Non è necessaria la sottoscrizione da parte di presentatori di lista delle candidature a consigliere circoscrizionale quando la lista viene presentata insieme a quella del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. La stessa norma si applica nel caso di elezioni non contestuali a quelle del Consiglio comunale per le formazioni politiche rappresentate nel Consiglio comunale medesimo. Negli altri casi si applicano gli articoli 32, primo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma, e 28, secondo comma, del succitato testo unico con riferimento alla popolazione della circoscrizione.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnato con il numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'assegnazione dei seggi nei consigli circoscrizionali si effettua in base al sistema proporzionale puro con il recupero dei voti residui su scala comunale applicando per gli effetti di tale recupero, le norme previste dai commi decimo e seguenti dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge, per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per gli altri comuni che abbiano esercitato la facoltà prevista dalla presente legge di istituire i consigli circoscrizionali e di elegerli a suffragio universale diretto, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. Alla convocazione dei comizi provvede il sindaco con propria ordinanza, sentito il prefetto e il presidente della Corte d'appello.

Nei comuni che non hanno esercitato la facoltà di eleggere i consigli di circoscrizione mediante suffragio diretto e in quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i consigli comunali provvedono alla nomina dei Consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 9.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti i consigli di circoscrizione, di quartiere o di zona previsti da regolamenti in vigore sono nominati dal Consiglio comunale in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari o in proporzione, per ciascuna circoscrizione, ai risultati delle ultime elezioni comunali.